



Aurora (4)

~~Esigeva~~

Associazione 25/6/11

Proposte di modifica dello Statuto Anm come integrate con emendamenti in sottolineato per il Comitato Direttivo Centrale nella riunione del 25 giugno 2011.

1 - INCOMPATIBILITA' E DECADENZA

➤ PROPOSTA A)

Proposta condivisa dai componenti della commissione presenti alla riunione del 15 giugno (Palamara, Natoli, Mura, Caputo, Greco, Rossi, San Giorgio), in tema di incompatibilità e decadenza mediante l'aggiunta dell'art. 6 bis:

Art. 6 bis - Incompatibilità

Le cariche di componente Comitato Direttivo Centrale o di una Giunta Esecutiva Sezionale non possono essere ricoperte dagli associati che, nei tre anni precedenti alla data fissata per il rinnovo di tali organi, abbiano svolto:

1. incarichi ministeriali apicali o di diretta collaborazione con Ministri;
2. il ruolo di membro del Governo o del Parlamento;
3. incarichi elettivi o di governo negli enti pubblici territoriali.

Fatti salvi gli obblighi derivanti da specifiche disposizioni di legge, i componenti del Comitato Direttivo Centrale o delle Giunte Esecutive Sezionali decadono dalla carica associativa in caso di:

1. accettazione di una candidatura nelle elezioni politiche o amministrative;
2. accettazione di incarichi ministeriali apicali o di diretta collaborazione con un Ministro;
3. accettazione di incarico di membro del governo nazionale o degli organi di governo di enti pubblici territoriali;
4. presentazione della candidatura alle elezioni per il Consiglio Superiore della Magistratura

Nell'assumere le rispettive cariche il Presidente ed il Segretario Generale si impegnano, **inoltre**, a non candidarsi alle elezioni per il Consiglio Superiore della Magistratura nel corso del mandato e nei tre anni successivi.

➤ **PROPOSTA B)**

Proposta Vaccari (a cui aderisce Reale)

- A) Sostituire in tutti gli articoli dello statuto i termini socio o soci con i termini, rispettivamente, di **associato** e **associati**
- B) all'art. 5 primo periodo dopo "cariche sociali" aggiungere: "**fatte salve le ipotesi di incompatibilità di cui all'art. 6 bis secondo periodo**"
- C) Sempre all'art. 5:
- eliminare l'ultimo periodo (lo stesso viene riformulato all'art. 6 bis, primo e secondo periodo);
 - aggiungere in fine il seguente comma: "L'espulsione dell'associato è deliberata dal Comitato Direttivo Centrale previa diffida scritta dell'addebito all'associato e dopo aver dato modo a quest'ultimo di rendere le sue giustificazioni, nel termine massimo di quattro mesi dalla contestazione".
- D) All'art. 6 eliminare gli ultimi tre periodi (gli stessi sono riformulati all'art. 6 bis)
- E) Aggiungere prima dell'art. 7 il seguente articolo:

Art. 6 bis. - Incompatibilità

L'iscrizione all'Anm è incompatibile con:

1. l'iscrizione a partiti politici e con l'assunzione di incarichi o cariche in partiti o formazioni politiche;
2. l'appartenenza ad associazioni riservate o che comportino la sottoposizione degli iscritti a vincoli incompatibili con l'ordinamento democratico. E' considerata riservata ogni associazione che non consenta la conoscibilità dello statuto e delle relative fonti di finanziamento;
3. il coinvolgimento in centri di potere affaristici.

La ricorrenza di una delle suddette ipotesi di incompatibilità comporta l'espulsione dall'associazione.

Le cariche di membro del Comitato Direttivo Centrale, della Giunta Esecutiva Centrale, o della Giunta Esecutiva Sezionale, non possono essere ricoperte dagli associati che, nei tre anni precedenti alla data fissata per il rinnovo di tali organi:

1. abbiano ricoperto cariche ovvero abbiano svolto incarichi per i quali è previsto il collocamento fuori ruolo;
2. abbiano svolto mandato di parlamentare o di consigliere regionale.

Gli associati che dovessero versare in una di tali cause di incompatibilità, decadono immediatamente dalla carica ricoperta in seno all'A.N.M.

Fatti salvi gli obblighi derivanti da specifiche disposizioni di legge, gli associati che ricoprono o abbiano ricoperto la carica di membro del Comitato Direttivo Centrale, della Giunta Esecutiva Centrale, o della Giunta Esecutiva Sezionale,

non possono, per tutto il periodo del mandato e per un ulteriore periodo di cinque anni dalla cessazione della carica ricoperta in seno all'A.N.M.:

1. accettare candidature in elezioni politiche o amministrative;
2. accettare incarichi apicali o di rappresentanza esterna presso uffici, dipartimenti o articolazioni, di ministeri, di organismi internazionali, di organi costituzionali, di rilevanza costituzionale, di autorità indipendenti;
3. non possono parimenti assumere le cariche di Presidente, di membro del Comitato Direttivo o dei Comitati di gestione della Scuola Superiore della Magistratura;
4. candidarsi alle elezioni per la composizione del Consiglio Superiore della Magistratura e dei Consigli Giudiziari dello stesso distretto di Corte di Appello della cui Giunta Sezionale siano stati componenti.

Qualsiasi violazione delle disposizioni contenute nel presente comma comporta la immediata decadenza dalla carica ricoperta all'interno dell'associazione e la sospensione dei diritti sociali fin dal momento della violazione e per un periodo di cinque anni dalla cessazione della carica o dell'incarico».

F) Aggiungere all'art. 10, lett. b), è aggiunto, in fine, il seguente inciso:
« fatto salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 6».

G) Aggiungere all'art. 60, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Le disposizioni di cui all'art. 6 bis e si applicano a far tempo dal primo rinnovo, successivo alla data di approvazione delle suddette disposizioni, delle cariche in seno all'A.N.M. ivi contemplate».

2 - MODIFICHE DEGLI ARTT. 11 E 37 DELLO STATUTO CONDIVISE DALLA TOTALITA' DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE

Art. 11 – Procedimento disciplinare

Il Collegio dei probiviri esercita l'azione disciplinare, ha poteri istruttori, delibera ed infligge le sanzioni con la maggioranza dei due terzi e può disporre la pubblicazione nel giornale e sul sito web dell'Associazione.

Contro il provvedimento sanzionatorio del Collegio dei probiviri è ammesso il ricorso dell'interessato al Comitato direttivo centrale entro trenta giorni dalla comunicazione. Il Comitato direttivo centrale può ordinare la sospensione dell'esecuzione del provvedimento disciplinare fino all'esito del ricorso. Con la maggioranza dei due terzi dei votanti può confermare la sanzione.

Le deliberazioni sono adottate con voto segreto.

Art. 37 – Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei probiviri è composto da sei componenti, i quali, nella prima seduta successiva alle elezioni, eleggono nel loro seno il Presidente.

Non sono eleggibili i candidati alle elezioni del Comitato direttivo centrale che procede alla nomina.

3 - PROPOSTA DI MODIFICA STATUTARIA DEGLI ARTT. 25 E 29 DA PARTE DELLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'

Art. 25. - Liste dei candidati

Ogni lista non può comprendere un numero di candidati superiore a trentasei, pari a quello dei seggi da attribuire.

Nella composizione di ogni lista deve - a pena di inammissibilità - essere garantita **la presenza paritaria di genere, ossia il 50% per ciascun genere, ed in caso di numero dispari di candidature una differenza di candidature tra i due generi uguale a uno.**

La lista deve essere presentata da almeno cento soci. Nessun socio può presentare più di una lista. Anche le firme dei presentatori devono recare l'autenticazione del Presidente delle rispettive sezioni di appartenenza.

Non si può ricoprire la carica di componente del C.D.C. per più di due volte consecutive.

Art. 29. - Operazioni dell'ufficio elettorale centrale

L'ufficio elettorale centrale, esaminati gli eventuali reclami, effettua i riepiloghi dei voti riportati da ciascuna lista in campo nazionale e di quelli riportati da ciascun candidato.

Quindi procede alla distribuzione dei seggi disponibili fra le varie liste concorrenti in proporzione dei voti da ciascuna riportati, trascurando gli eventuali resti. Nell'ambito di ciascuna lista i seggi sono assegnati ai candidati che abbiano riportato il maggior numero di suffragi (voti di lista più voti di preferenza), **con il correttivo per il quale vengono comunque considerati eletti nella misura del 30%, fino al completamento degli eletti di ogni lista, i candidati di ciascun genere che abbiano conseguito il maggior numero di suffragi.** A parità di voti è preferito il candidato più anziano.

I seggi eventualmente residuati, dopo la distribuzione proporzionale di cui sopra, sono attribuiti **facendo applicazione del meccanismo correttivo di cui al secondo periodo del secondo comma**, ai candidati primi esclusi delle liste che abbiano riportato i resti maggiori.